

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4582 del 15/09/2021
Oggetto	Sito contaminato presso area denominata ex SIPE NOBEL "Le Basse" ubicato nel comune di Spilamberto (MO) via Vignolese. Contaminazione da elementi tipici della produzione di esplosivi. Individuazione Responsabile della Contaminazione ai sensi dell'art. 244 e dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006. Esiti istruttoria per la ricerca del responsabile.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4706 del 15/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Sito contaminato presso area denominata ex SIPE NOBEL “Le Basse” ubicato nel comune di Spilamberto (MO) via Vignolese. Contaminazione da elementi tipici della produzione di esplosivi.

Individuazione Responsabile della Contaminazione ai sensi dell’art. 244 e dell’art. 250 del D. Lgs. 152/2006. Esiti istruttoria per la ricerca del responsabile.

Richiamata la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli articoli 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati;

Dato atto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da ARPAE – S.A.C. di Modena;

Richiamata la Determinazione n. 45 del 24/05/2019 della Provincia di Modena, con cui si rinnova la convenzione tra la Provincia di Modena – ARPAE – Regione Emilia Romagna per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. 13/2015;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1535 del 23/09/2019 relativa al rinnovo delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. per l’esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1 comma 85 lettera a) della Legge 56/2014;

Richiamata la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena e con la Regione Emilia Romagna per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 242 “*procedure operative ed amministrative*” in materia di bonifica di siti contaminati, l’art. 244 “*ordinanze*”, l’art. 245 “*obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*” e l’art. 250 “*bonifica da parte dell’amministrazione*”;

Premesso che:

Il sito in oggetto, ubicato tra via Vignolese e via Pedemontana in una vasta area industriale dismessa nel Comune di Spilamberto (MO) al confine con i territori comunali di Vignola e di Savignano sul Panaro, è stato oggetto a partire dal 2004 di parziale bonifica da contaminanti caratteristici della produzione di esplosivi, quali nitrocellulosa, fulmicotone e metalli pesanti (prevalentemente Hg, Pb e Zn). Come risulta anche dalla ricostruzione storica riportata in premessa alla caratterizzazione approvata, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 8457 del 17/08/2004, tale attività era presente in loco fin dall'epoca estense (ex polverificio) per circa 5 secoli, intensificandosi fortemente nei periodi bellici, e subendo una battuta d'arresto con la fine della seconda guerra mondiale e conseguente definitiva chiusura con completa dismissione di tutte le attività di carattere chimico ad inizio anni 90.

La ditta proprietaria "Spilamberto Green Village S.r.L.", poi "Green Village S.p.A.", intraprese le attività di bonifica agendo in veste di soggetto interessato in quanto proprietario del sito ma non responsabile della contaminazione. Il procedimento di bonifica inizialmente era di competenza comunale ai sensi della normativa previgente in materia, il DM 471/99. Il proprietario presentava il Piano di Caratterizzazione (assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 8457 del 17/08/2004 e integrato con prot. 152975 del 09/12/2004) approvato in data 02/05/2005 dalla competente autorità comunale a seguito del parere espresso dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 25/02/2005. In seguito, il Piano di Bonifica, articolato in quattro stralci, viene approvato dall'Amministrazione Comunale a seguito di acquisizione del parere della competente Conferenza di Servizi. Il progetto relativo al 4° stralcio (e ultimo), il cui importo stimato ammontava a circa ad euro 4.000.000,00, viene approvato dal Comune in data 04/04/2011. Delle diverse subaree in cui è suddiviso il complesso, risultano certificate le aree 14 e 21 con certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia di Modena prot. 75263 del 05/06/2006 e la subarea 13A con certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla competente provincia con prot. 99944 del 27/07/2006;

Preso atto che dai dati della caratterizzazione approvata ed effettuata, il sito risulta essere contaminato nelle matrici ambientali suolo superficiale e profondo da elementi tipici della produzione di esplosivi, quali nitrocellulosa e metalli pesanti (principalmente piombo, mercurio, rame e zinco);

Tenuto conto del rapporto ARPA trasmesso in data 24/02/2005, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 34006 del 14/03/2005, in cui, in merito all'origine e alle caratteristiche della contaminazione, si legge: *"L'area Sipe è costituita da una vasta area caratterizzata sostanzialmente da varie sotto-aree, di estensione limitata, inquinate. In tali aree avvenivano lavorazioni particolari (ad es. produzione di fulminato di mercurio), i cui lavaggi erano convogliati all'esterno del fabbricato e quindi **nel tempo** hanno prodotto nel terreno concentrazioni di metalli pesanti, presenti negli esplosivi (mercurio, piombo o zinco), ad un livello non accettabile dal DM 471/99."*;

Richiamato l'atto comunale n. 6859 del 27/05/2013 con cui il Comune di Spilamberto (MO) dichiarava la decadenza dei provvedimenti amministrativi inerente il procedimento di bonifica aperto ai sensi del DM 471/99 per il sito in oggetto;

Richiamati i vari solleciti inviati dalla Provincia di Modena, autorità competente ai sensi della nuova normativa in materia (D. Lgs. 152/06), nel corso del 2014 alla ditta "Green Village S.p.A.", in qualità di proprietario delle aree su cui proseguire e completare la bonifica;

Preso atto che nel novembre 2015, parte delle aree non ancora bonificate sono state trasferite in proprietà al Comune di Spilamberto, come risulta da comunicazione assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 25432 del 06/12/2018. Tali aree risultano essere quelle maggiormente interessate dagli interventi di bonifica da completare e, ad una profondità indicativa di circa 2-3 metri, risulta presente la nitrocellulosa ancora da rimuovere;

Richiamata la comunicazione ARPAE, trasmessa con prot. 3409 del 20/05/2016 a firma del Direttore Generale, da cui si evince che la rinnovata disponibilità della ditta proprietaria ad attivarsi ai fini di una nuova procedura di bonifica risalente all'agosto/settembre 2014, non si è successivamente tradotta nella presentazione di nuova documentazione necessaria a tal fine, né in nessun altro atto concreto;

Preso atto della inattività da parte della ditta “Green Village S.p.A.” (relazione di sopralluogo prot. 58922 del 28/05/2013), dopo un iniziale espressione di volontà di completare l'intervento di bonifica, la Provincia di Modena avvia delle attività di indagine al fine di individuare il/i responsabile/i della contaminazione;

Preso atto che dalle indagini attivate dalla Provincia di Modena per l'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione cui addebitare l'inizio di una nuova procedura di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dai relativi approfondimenti tecnici e legali, emerge che:

- la società “SIPE NOBEL” costituita nel 1923 risulta cessata nell'aprile 2001;
- ad essa è subentrata la società “BPD Difesa e Spazio S.p.A.”, successivamente la ditta “Magnet Marelli” e, nel 1994, la società “FIAT Componenti e Impianti per l'Energia e l'Industria S.p.A.” (di seguito denominata brevemente “FIAT CIEI”);
- la ditta “FIAT CIEI” ha ceduto il compendio immobiliare alla società “Green Village S.p.A.” nel luglio 1999;

Preso atto che dalla visura storica di unità locale effettuata presso la CCIAA di Modena risulta che la ditta “FIAT CIEI”, con sede legale a Torino, ha svolto, nella unità locale sita in comune di Spilamberto (MO) in via Vignolese 80 CAP 41057, corrispondente all'indirizzo del sito oggetto di bonifica, nel periodo dal 01/08/1994 e al 02/11/1999, le seguenti attività:

- produzione e deposito di nitrocellulosa ed esplosivi (primaria);
- fabbricazione di specchietti per autoveicoli (secondaria);

Richiamata la comunicazione, prodotta e trasmessa dalla scrivente Agenzia con prot. 4842 del 14/03/2017 e avente ad oggetto: “*BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO DENOMINATO 'EX SIPE NOBEL – LE BASSE'. Individuazione del responsabile – corresponsabilità ai sensi dell'art.244 del D. Lgs.152/2006*”, con cui si informava la ditta “FIAT CIEI” che la stessa fosse da ritenersi corresponsabile della contaminazione e pertanto si invitava la stessa ad attivarsi ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 o a chiarire eventuali subentri alle proprie responsabilità, giuridicamente validabili;

Vista la comunicazione trasmessa in data 21/04/2017 dalla ditta “FIAT CIEI” in riscontro alla precedente nota ARPAE del 14/03/2017, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 7801 del 24/04/2017, con cui la ditta sulla base delle argomentazioni esposte e considerazioni formulate e dei documenti allegati, formula istanza di annullamento/revoca della suddetta nota ARPAE dimostrando la propria totale estraneità alla produzione degli esplosivi;

Preso atto infatti che dalla suddetta comunicazione si evince che:

- dagli accordi contrattuali intercorsi tra le società “Green Village S.p.A.” e “FIAT CIEI” all'atto di compravendita dei terreni e nei successivi atti integrativi, emerge che la società acquirente avrebbe espressamente manlevato “FIAT CIEI” da ogni e qualsivoglia obbligo e responsabilità derivante e/o connessa alle attività di bonifica delle aree interessate;
- la società “FIAT CIEI” non risulta aver mai esercitato in loco alcuna attività di produzione di esplosivi bensì solo produzione di specchietti retrovisori per il mercato automobilistico, come comprovato dagli estratti di documenti contabili e dalle note integrative al bilancio allegati alla comunicazione;

Richiamata la comunicazione, prodotta e trasmessa dalla scrivente Agenzia con prot. 8589 del 03/05/2021, con cui, considerate le osservazioni trasmesse con prot. 7801 del 24/04/2017, si revoca la nota trasmessa con prot. 4842 del 14/03/2017;

Preso atto del mancato compimento, a tutt'oggi, degli interventi di bonifica sul sito in esame da parte della ditta "Green Village S.p.A.",

Ritenuto assolto, con le indagini di cui sopra, di cui sono stati riportati sinteticamente gli esiti, l'onere previsto all'art. 245, comma 2, ai sensi del quale "... *la provincia si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica*";

Considerato il carattere prettamente storico della contaminazione in oggetto;

Preso atto della difficoltà a risalire con certezza giuridicamente fondata, secondo il principio del "più probabile che non" (rif. a Cass. SS.UU. del 11/1/2008, 581 e ai Consigli di Stato n. 3165/14 e n. 3885/2009), all'effettivo responsabile, corresponsabile o parzialmente responsabile della contaminazione dell'area in oggetto;

Ritenuto che i vari soggetti che continuarono a produrre esplosivi nell'area, cui potenzialmente attribuire la responsabilità della contaminazione, risultino assai difficilmente rintracciabili e tanto meno perseguibili;

Preso atto che ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006, nel caso il reale responsabile della contaminazione non sia individuabile o non agisca, il soggetto che subentra d'ufficio nell'effettuazione concreta degli interventi di bonifica è individuato nel comune territorialmente competente;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n° 472/L;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- fatti salvi i diritti di terzi;

I L D I R I G E N T E

1. **dispone** di prendere atto, per effetto delle premesse più sopra esposte e qui integralmente richiamate, dell'impossibilità di attribuire la responsabilità della contaminazione del sito in oggetto, inerente le sostanze caratteristiche della produzione di esplosivi nella matrice suolo, a tutti i soggetti che si sono succeduti sul sito in oggetto nell'arco temporale di circa cinque secoli, avendo identificato con certezza solamente un soggetto, ovvero SIPE NOBEL;
2. **dispone di prendere atto** che la bonifica non può procedere dato lo stato di cessata attività, da oltre un ventennio, della ditta SIPE NOBEL, la cui produzione fu massima nel periodo bellico, chiusosi nel 1945;
3. **dispone di prendere atto che** la ditta "Green Village S.p.A.", dopo essersi attivata in quanto proprietario, ancorché non responsabile della contaminazione, di parte dell'area in esame, non ha proseguito l'iter intrapreso, nonostante i vari solleciti da parte degli Enti;

4. **informa** il Comune di Spilamberto (MO) che, ai sensi dell'art. 250 (“bonifica da parte dell'amministrazione”) comma 1 del D. Lgs. 152/2006: “... *le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.*”;
5. **informa** la ditta “Green Village S.p.A.” con sede legale in Piazza Roma n. 3 interno A6 nel Comune di Modena, in qualità di proprietario di parte dell'area, che, ai sensi dell'art. 253 (oneri reali e privilegi speciali) comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e succ. m. e i. “*gli interventi eseguiti di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.*”;
6. informa che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati – ARPAE - S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n° 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13, salvo diverse disposizioni restrittive vigenti al momento della richiesta conseguenti allo stato di emergenza sanitaria in corso;
7. informa che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
8. dispone di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Spilamberto (MO), alla Prefettura di Modena, al Servizio Territoriale ARPAE di Modena, all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica, alla ditta “ Green Village SpA” e, per la procedura “Green Village s.r.l. in liq. R.G.: n. 166/2018 “ al Giudice Delegato Dott. Carlo Bianconi e al Curatore Avv. Alessandro Mondini.

Bon. 619/B

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.